

N. R.G. 14469 / 2016

Ordinanza ex art 702 ter, V comma c.p.c.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 14469/2016 promossa da:

[REDACTED] A (C.F. 80425650589), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BOLOGNA elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI N. 4 Bologna presso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BOLOGNA

RICORRENTE OPPONENTE

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. RAVARINI LUIGI CARLO e dell'avv. VANINI GIULIA ALESSANDRA (VNNGLS63D59F205P) VIA DEL BOLLO N. 4 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA C/O AVV. GUARDIGLI BENEDETTA P.ZZA S.DOMENICO 5 Bologna presso il difensore avv. RAVARINI LUIGI CARLO

RESISTENTE OPPOSTA

Letti gli atti e i documenti allegati e viste le istanze ed eccezioni formulate dalle parti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1.

Con atto di citazione regolarmente notificato il **[REDACTED]** opponente svolgeva domanda in opposizione al decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale in favore dell'opposta per l'importo di € 620.55,28, contestando il credito di controparte per il solo importo di € 948,06 (in quanto asseritamente già pagato) ed ammettendo per il resto il proprio debito.

Si costituiva l'opposta insistendo per la provvisoria esecutorietà delle somme non pagate, affermando peraltro d'aver verificato che l'importo già versato dall'opponente era pari a soli € 267,08 e non 948,06 come sostenuto dall'opponente.



Alla prima udienza la parte opponente non svolgeva alcuna ulteriore difesa, né produceva alcuna documentazione relativa al preteso pagamento di € 948,06, sicché il giudice istruttore disponeva la provvisoria esecutorietà con riguardo all'importo di € 620.283,20.

Concessa dunque ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo opposto, il giudice istruttore, richiamato l'art. 183 *bis* c.p.c. e valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, rilevava l'opportunità di procedere con rito sommario a norma dell'articolo 702 *ter* c.p.c. invitando le parti ad illustrare oralmente le proprie posizioni sul punto; sentiti, dunque, i difensori delle parti in ordine al prospettato mutamento del rito, alla medesima udienza il giudice istruttore, visto l'art. 183 *bis* c.p.c. disponeva procedersi a norma dell'articolo 702 *ter* ed invitava le parti ad indicare, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendevano avvalersi e la relativa prova contraria.

Alla successiva udienza, ritenuto che ricorresse l'opportunità di addivenire ad una soluzione conciliativa della presente controversia, disponeva la mediazione delegata a norma dell'art. 5, IV comma lettera a) del d. lgs. 28/2010 e successive modificazioni (in forza del quale, come noto, «il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione»).

In seguito le parti davano atto che la mediazione delegata non era stata promossa.

2.

L'opposizione è improcedibile.

In ragione della mancata promozione della mediazione nel termine perentorio previsto dalla legge, nella specie si è prodotta l'improcedibilità del giudizio, posto che il novellato art. 5, 2° comma del d.l. n°28/2010 prevede che, disposta la mediazione delegata da parte del giudice istruttore, il suo mancato esperimento rende la domanda



improcedibile («in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale»).

2.1.

Si deve ritenere, in conformità col consolidato indirizzo di questo tribunale, che l'improcedibilità conseguente al mancato esperimento del procedimento di mediazione disposto dal giudice attenga alla domanda formulata dall'opponente con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto.

Come affermato univocamente dalla Suprema Corte, difatti, «in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua *ratio* e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre» (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24629 del 03/12/2015).

Si deve osservare, difatti, come il debitore opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo abbia certamente veste processuale di attore e rappresenti la parte processuale che ha interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione al fine di evitare che il decreto ingiuntivo diventi definitivamente esecutivo.

I provvedimenti emessi in sede monitoria sono, difatti, caratterizzati da tendenziale stabilità, posto che il legislatore, con scelta univoca, ha disposto che ogni vicenda processuale che impedisca al procedimento di opposizione di procedere determini la definitività del decreto opposto: così, l'art. 647, 1° comma stabilisce che se l'opposizione non è proposta entro il termine stabilito oppure l'opponente non si sia costituito, il giudice, su istanza del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo; così anche l'art. 653 afferma che, in caso di estinzione del processo di opposizione, il decreto acquista efficacia esecutiva.

Seguendo la tesi opposta, per la quale l'improcedibilità dovrebbe colpire la domanda svolta col ricorso monitorio, si giungerebbe a conclusioni del tutto eccentriche rispetto alle regole processuali proprie del procedimento di ingiunzione e del successivo giudizio d'opposizione. Il creditore opposto sarebbe, difatti, costretto a coltivare il giudizio di opposizione diretto a rimuovere gli effetti del decreto ingiuntivo, in evidente contrasto con l'impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventuale rimesso alla libera scelta dell'ingiunto.



Come già rilevato dalla giurisprudenza di merito, la tesi opposta «appare fondata essenzialmente, al di là delle suggestioni relative allo scollamento tra qualità formale e sostanziale delle parti, peraltro costituente anch'esso caratteristica di tale tipo di procedimento, su una mera interpretazione letterale della disciplina, secondo cui l'improcedibilità della domanda giudiziale» sarebbe senz'altro da individuare, anche ai sensi dell'art. 39, ultimo comma c.p.c., nell'originario ricorso monitorio. Peraltro, così argomentando, si verrebbe a configurare, come è stato evidenziato in dottrina, una singolare "improcedibilità postuma" che dovrebbe colpire un provvedimento giudiziario condannatorio idoneo al giudicato sostanziale, già definitivamente emesso, ancorché *sub judice*. Si tratterebbe, in sostanza, di sanzione processuale che non consta abbia uguali nell'ordinamento processuale» (Tribunale di Firenze, sentenza del 30 ottobre 2014).

Va pure rilevato come, sul piano degli effetti concreti, imporre di attivarsi alla parte che è già munita di un titolo (il decreto ingiuntivo), idoneo a consolidarsi in caso di estinzione dell'opposizione, realizzerebbe un risultato non convergente rispetto all'intento chiaramente deflattivo del Legislatore, che è alla base anche delle norme sulla mediazione di cui al d.l. 28/2010; fare riferimento alla domanda sostanziale, ed alla nozione di attore in senso sostanziale, porterebbe difatti all'inevitabile conseguenza, sempreché nelle more non siano maturate decadenze o prescrizioni, che il processo potrebbe ricominciare daccapo, con un nuovo ricorso monitorio e la conseguente opposizione, posto che il creditore insoddisfatto sarebbe verosimilmente indotto a ripresentare la domanda.

Infine, non appare dirimente il rilievo circa i costi che l'onere di attivare la mediazione porrebbe a carico del debitore opponente, posto che tali costi della promozione della mediazione, che consistono in sostanza nella mera redazione ed invio della richiesta all'organismo di mediazione con pagamento delle spese di segreteria per poche decine di euro, non possono, per la loro obiettiva modestia, considerarsi di per sé tali da far ritenere irragionevole la scelta legislativa in questione; non è, invero, seriamente dubitabile che l'indirizzo interpretativo qui sostenuto non muta sostanzialmente la natura del procedimento monitorio e di opposizione, la cui piena legittimità e compatibilità con i principi del giusto processo di cui all'art. 111 non è in discussione.

2.2.

La domanda svolta con l'opposizione al decreto ingiuntivo è dunque divenuta improcedibile e per l'effetto il decreto ingiuntivo deve essere confermato (la



circostanza che l'opposta abbia dedotto in modo del tutto indefinito all'udienza del 21 giugno 2017 che la parte opponente avrebbe pagato nel corso del giudizio "quasi tutto" il capitale -ma non gli interessi e le spese del monitorio-, mentre l'opponente nulla ha detto al riguardo, non consente per la sua evidente indeterminatezza di revocare il decreto ingiuntivo e condannare l'opponente al pagamento del solo residuo, dovendosi l'eventuale pagamento di una parte del debito qui accertato farsi eventualmente valere in sede esecutiva).

3.

Le spese di lite seguono secondo il principio di soccombenza, tenuto conto dell'improcedibilità ma anche, *ad abundantiam*, della sostanziale soccombenza anche nel merito, posto che l'importo di cui al decreto ingiuntivo non è neppure contestato, salvo che per una parte del tutto irrisoria, in parte peraltro senza alcuna motivata obiezione a quanto tempestivamente dedotto dall'opposta in comparsa di risposta.

Le stesse vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa secondo il disposto di cui all'art. 6 D. M. 10 marzo 2014 per le cause di valore superiore ad euro 50000, dovendosi tenere conto del valore della pretesa dell'opposta di cui al ricorso monitorio e non, come ritenuto dall'opponente in atto di citazione e ribadito all'odierna udienza, sulla base del solo importo non contestato, essendo peraltro pure pacifico che tutto il debito risultava comunque impagato al momento dell'opposizione. Si deve quindi tenere conto delle attività effettivamente esperite (la fase di trattazione è stata contenuta, non essendo state assunte prove orali) e dei valori medi (da cui non v'è ragione di discostarsi) di cui ai parametri vigenti al momento della conclusione dell'attività difensiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,

DICHIARA l'improcedibilità della domanda svolta in opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;

CONDANNA inoltre la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della parte opposta in € 50000 per compensi, € 0,00 per spese ed oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.

Bologna, 19 luglio 2017.

II GIUDICE

dott. Marco Gattuso

